PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 9

Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro

All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile";

b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di cui al comma 5". Per le societa' di persone, in conformita' alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.

Versione in vigore dal 25 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Primi interventi per il rilancio dell'economia
Estremi	Legge 18 ottobre 2001, n. 383
Capo	IV — Soppressione di adempimenti inutili e semplificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/primi-interventi-per-il-rilancio-dell-economia/art-9-semplificazione-di-adempimenti-in-vista-dell-introduzione-dell-euro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it